

Riserve sotto osservazione per non perdere l'Ires premiale



Il Dm non introduce un ordine di distribuzione: più margine per importi non sottoposti a vincolo

Reddito d'impresa

Necessario il monitoraggio dell'utile 2024 non distribuito

I dati andranno riportati in un prospetto del modello Redditi 2026

Luca Gaiani

Serve un monitoraggio della riserva che ha accolto l'utile 2024 non distribuito per non perdere l'Ires premiale. Lo prevede l'articolo 7 del Dm 8 agosto 2025 che impone l'istituzione di un prospetto nella dichiarazione dei redditi. In caso di copertura di perdite, si considereranno fiscalmente utilizzate prioritariamente, e a prescindere dalla delibera assembleare, quelle formate con utili diversi, con ciò mantenendosi il vincolo fiscale sulla posta rilevante per l'Ires premiale.

Vincolo fiscale sull'80%

Le società che intendono usufruire dell'aliquota Ires 20% sul reddito 2025 e che hanno al tal fine trattenuto almeno l'80% dell'utile 2024 devono prestare attenzione alle distribuzioni di riserve che verranno deliberate fino al 31 dicembre 2026, avendo cura di non erodere la parte di esse che è stata formata dalla destinazione dell'utile 2024, pena la decadenza integrale dall'agevolazione.

L'articolo 7 del Dm 8 agosto 2025 stabilisce le regole di attuazione delle due cause di decadenza dall'Ires premiale: distribuzione dell'utile 2024 accantonato a riserva, entro il secondo esercizio successivo, e cessione o de-

localizzazione all'estero dei beni che hanno formato oggetto degli investimenti rilevanti entro il quinto esercizio seguente.

Con riferimento alla prima situazione, la relazione ministeriale chiarisce che, qualora l'utile 2024 non distribuito abbia sperato l'80% (nel qual caso gli investimenti minimi si calcolano in base al 30% dell'importo accantonato pur se superiore alla soglia), il vincolo (fiscale) è comunque limitato all'importo minimo, cioè all'80 per cento. Ad esempio, se la società ha realizzato un utile 2024 di 1.000, interamente non distribuito (riserva legale 50; riserva straordinaria 950), occorrerà trattenere sino al 31 dicembre 2026 almeno 800 e non l'intero ammontare di 1.000.

Monitoraggio della riserva in dichiarazione

Il Dm introduce poi l'obbligo di monitorare, nella dichiarazione dei redditi, l'importo delle riserve che sono state costituite o incrementate con l'utile 2024 sottoposto al vincolo, nonché le loro variazioni. Nel caso dell'esempio sopra riportato, si tratterà di seguire la sorte dell'importo di 800 iscritto nella riserva straordinaria.

Chi ha istituito una riserva ad hoc intestata all'Ires premiale (procedura ritenuta non necessaria dal Dm), avrà il compito facilitato perché vi sarà coincidenza tra monitoraggio fiscale e dato contabile.

Diversamente, la scomposizione si effettuerà solo nel prospetto del modello Redditi 2026 ove la riserva in cui si è accantonato l'utile 2024 verrà divisa tra quota con vincolo fiscale (80% dell'utile 2024) e parte liberamente utilizzabile. È comunque opportuno creare anche un sottoconto in cui trasferire la parte vincolata, onde dare maggiore evidenza a ciò che si è distribuito e a ciò che è rimasto nel patrimonio netto.

Copertura perdite

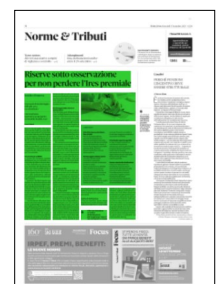
Il Dm introduce una particolare presunzione secondo cui, ai soli fini dell'Ires premiale, in caso di copertura di perdite si considerano prioritariamente utilizzate le riserve (o la parte di esse) alimentate da utili diversi da quelli sottoposti al vincolo fiscale. Non è chiaro se questa presunzione tocca solo le riserve liberamente utilizzabili per la copertura di perdite o anche quelle indisponibili.

Tornando all'esempio, si supponga che la riserva straordinaria ammonti al 31 dicembre 2025 a 3.500, di cui 800 sottoposti a vincolo fiscale, e che vi sia una ulteriore riserva disponibile (sovrapprezzo) per 1.500. La società realizza una perdita 2025 di 4.000 e decide di coprirla utilizzando interamente la riserva straordinaria (3.500) e parte del sovrapprezzo (500). Ai soli fini fiscali, l'importo di 800 della straordinaria resta "in vita", mentre il sovrapprezzo si considera ridotto di 1.300 (scendendo a 200) anziché di 500. Questa particolare regola vale anche qualora l'utile 2024 sia stato direttamente impiegato per coprire perdite precedenti.

Ordine di distribuzione

Il Dm non introduce, invece, alcuna disposizione in merito all'ordine di distribuzione delle riserve. Ciò dovrebbe significare che la società (salva la presunzione ordinaria dell'articolo 47, comma 1, del Tuir) è libera di prelevare prioritariamente gli importi dai canestri di riserve alimentati da utili non sottoposti a vincolo fiscale. Nell'esempio (riserva straordinaria di 3.500 di cui 800 vincolati), la società potrà, nel corso del 2026 (in assenza di perdite da coprire) distribuire la riserva straordinaria per un importo fino a 2.700 (portandola a 800) senza che si generi alcuna decadenza dall'agevolazione. Su questo punto è auspicabile una conferma delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'IDENTIKIT

DS6901

Utile 2024 da non distribuire fino al 2026

Per non decadere dall'Ires premiale le società devono trattenere nel patrimonio netto, fino al termine dell'esercizio 2026, l'utile 2024 destinato a riserva. Il vincolo fiscale riguarda solo l'80% dell'utile 2024, anche se l'accantonamento a riserva è stato superiore.

Monitoraggio in dichiarazione

Il modello Redditi 2026 prevederà un apposito prospetto nel quale evidenziare la riserva creata dall'accantonamento dell'80% dell'utile 2024 (o la parte di riserva incrementata da tale accantonamento) e i successivi movimenti: copertura perdite, aumento capitale o distribuzione. Chi non ha istituito una riserva ad hoc, potrà creare un sottoconto in cui

DS6901

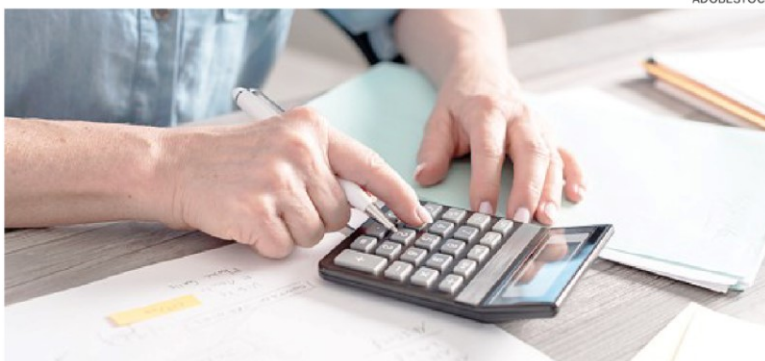
iscrivere l'importo vincolato al fine di dare maggiore evidenza ai successivi movimenti.

Priorità alla copertura perdite

In caso di copertura perdite si considerano fiscalmente utilizzate per prime quelle formate (o la parte di esse formata) da poste diverse da quelle sottoposte al vincolo fiscale. La regola vale anche per l'utile 2024 direttamente destinato a copertura perdite.

Nessun vincolo alla distribuzione

Il decreto di attuazione non prevede alcuna presunzione nell'ordine di distribuzione delle riserve (o di parte di riserve). Dovrebbe pertanto ritenersi consentito e legittimo anche fiscalmente distribuire preventivamente le poste che sono state alimentate da importi diversi dall'80% dell'utile 2024.



ADOBESTOCK

L'agevolazione. L'Ires premiale è stata attuata dal Dm dell'8 agosto 2025